

Circolari per la clientela

**NOVITA' 2022
in Materia di LAVORO**

❖ **conversione in legge del c.d. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) pubblicata in G.U. n. 301 del 20.12.2021**

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (art. 2222 c.c.) ALL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO COMPETENTE

✓ **Decorrenza: 12.01.2021**

N.B. Per eventuali Rapporti iniziati dal 21.12.2021 e ultimati al 11.01.2022 o in essere al 11.01.2022 possibilità di regolarizzazione entro il 18.01.2022 compreso

✓ **Modalità:** comunicazione mediante invio di una **PEC** preventiva agli indirizzi ITL.Sondrio.occasionalisti@ispettorato.gov.it (per la Provincia di Sondrio) ITL.Como-Lecco.occasionalisti@ispettorato.gov.it (per la Provincia di Lecco)

N.B. a breve sarà attivato modulo on-line

✓ **Informativa:**

- dati del committente e del lavoratore autonomo,
- luogo della prestazione,
- descrizione sintetica dell’attività,
- data di inizio della prestazione e ipotetico arco temporale entro cui il servizio sarà compiuto (1 giorno, 1 settimana, 1 mese,...),
- ammontare del compenso, se stabilito

N.B. i dati possono esser modificati entro la data di inizio della prestazione e la durata può esser oggetto di proroga da comunicare sempre via pec.

Rimane opportuno la predisposizione di un contratto che indichi le modalità di svolgimento dell’incarico.

✓ **Sanzioni: da 500 € a 2.500 €** per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Sospensione dell’attività laddove l’ispettorato riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti risulti occupato senza preventiva comunicazione o privo dei requisiti che determinano l’inquadramento come lavoratore autonomo occasionale

❖ **Decreto Legislativo n 230 del 21 dicembre 2021 in attuazione della Legge delega n. 46 del 2021**

Istituzione dell'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO (AUU)

- ✓ Decorrenza: **01.03.2022**
 - ✓ Beneficiari: nuclei familiari con figli a carico di età inferiore a 21 anni (salvo disabilità accertate), indipendentemente dalla condizione lavorativa e senza limiti di reddito
 - ✓ Conseguenze: abolizione degli ANF e detrazioni fiscali per figli a carico
 - ✓ Presentazione Domande: **dal 01.01.2022 al 30.06.2022** accedendo dal sito www.inps.it al servizio “assegno unico e universale per i figli a carico con SPID o CIE o CNS oppure contattando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile) o tramite patronato. Domande presentate successivamente non daranno diritto agli arretrati dal mese di marzo e la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.
N.B. Modello ISEE consigliabile, ma non obbligatorio
 - ✓ Validità: **01.03 – 28.02** di ogni anno
 - ✓ Importi mensili: variabili a seconda del reddito familiare, del numero di figli, eventuali disabilità, genitori entrambi percettori di reddito.
Importo minimo a tutti garantito € 50 a figlio.
 - ✓ Modalità di erogazione: conto corrente di un genitore
N.B Non sarà quindi più onore del datore di lavoro erogare tali importi in busta paga da marzo 2022
- ➔ Di seguito link che collega a pratico TUTORIAL predisposto direttamente dall' INPS.
<https://youtu.be/R4Z8i-oZB1I>

L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall'1.1.2022

Argomento	Descrizione
Esonero contributivo dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore	<p>Per i periodi di paga dall'1.1.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari allo 0,8%; • da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Condizione L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.</p> <p>Esclusione L'esonero non si applica per i rapporti di lavoro domestico.</p>
Esonero contributivo lavoratrici madri	<p>In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.</p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha la durata di un anno; • decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza	<p>L'incentivo all'assunzione previsto dall'art. 8 del DL 28.1.2019 n. 4 per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) a tempo pieno e indeterminato (anche mediante il contratto di apprendistato) viene esteso anche ai datori di lavoro che procedano all'assunzione di tali lavoratori con contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tempo determinato; • a tempo indeterminato parziale.
Trattamento Integrativo	<p>A seguito della riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").</p> <p>Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.</p> <p>Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda; • comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.